

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il signor EL MOUKI MOURAD
nato in MAROCCO (EE) il 01/01/1983
codice fiscale LMKMRD83A01Z330W
con domicilio fiscale in VIA LUIGI MIRETTI N 14 INT 3, 12038 - SAVIGLIANO (CN)

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2020.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali Addiz. regionale e comunale
- Contributi previdenziali

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01I100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

* * * MOTIVAZIONI * * *

La posizione fiscale del Sig. EL MOUKI MOURAD C.F. LMKMRD83A01Z330W, in qualità di titolare della ditta individuale Imper di El Mouki Mourad - P. Iva 03668950045 con domicilio fiscale in Via Luigi Miretti n. 14 – Savigliano (Cn) esercitante l'attività di "*commercio al dettaglio e ambulante di tessuti e articoli tessili*" (47.82.01) è stata sottoposta al controllo del reddito di impresa e del volume di affari dichiarato nell'anno di imposta 2020.

Si precisa, inoltre, che l'attività risulta **cancellata** in CCIAA in data **17/07/2023**.

L'ufficio ha avviato la relativa indagine istruttoria mediante il questionario n. **Q00227/2025 ritualmente notificato a mezzo posta AG in data 24/03/2025** per avvenuto deposito entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione del CAD. Con lo stesso è stata richiesto al contribuente l'esibizione dei documenti e delle scritture obbligatorie relativamente al **periodo d'imposta 2020**.

La Parte non ha dato seguito al questionario ritualmente notificato.

La lettera d) bis del secondo comma dell'articolo 39, D.P.R. 600/1973 dispone che l'Ufficio può procedere all'accertamento del reddito d'impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza "*quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4) del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4) del D.P.R. 633/72*".

Il legislatore, con la norma citata, avallato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato sul punto – *ex plurimis* – sentenza 28049/2009) pone l'omessa risposta al questionario tra i presupposti legittimanti l'accertamento induttivo. La dichiarazione Mod. IVA2021 risulta omessa. L'omissione dichiarativa è ulteriore presupposto per l'accertamento induttivo.

Si segnala inoltre, in relazione alla documentazione richiesta in fase istruttoria e non esibita dal Contribuente, quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con Ordinanza 4662/2024, in relazione al divieto di utilizzo in sede giudiziaria dei documenti richiesti e non esibiti in sede amministrativa.

Ciò posto, l'attività istruttoria è stata espletata sulla base dei dati e degli elementi informativi nella disponibilità dell'Ufficio, desunti dall'Anagrafe Tributaria e dall'applicativo "Fatture e

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01I100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Corrispettivi”. Dall’analisi dei predetti elementi sono emerse irregolarità rilevanti ai fini della rideterminazione del reddito d’impresa per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi, come di seguito descritte, afferenti in particolare a componenti negativi di reddito non adeguatamente documentati, ancorché indicati nel quadro RG del modello Redditi Persone Fisiche 2021 relativo al medesimo periodo d’imposta.

Nell’anno oggetto di controllo, la ditta individuale risulta essere in contabilità semplificata e risulta aver presentato il Modello Unico PF/2021 per il periodo 2020 in data 30/08/2021.

Nell’anno 2020, ai fini II.DD., il contribuente ha dichiarato quanto segue:

TOTALE COMPONENTI POSITIVI (RG12)	€ 76.530,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (RG24)	€ 75.850,00
REDDITO D’IMPRESA DICHIARATO(RG34)	€ 680,00

Il modello ISA non risulta presentato ed è stato indicato il codice “5 – soggetti che applicano il regime con criteri forfettari” quale causa di esclusione nonostante il regime applicato dal contribuente che si evince dal comportamento concludente (compilazione quadro di reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) non sia quello dei contribuenti forfettari.

In assenza di documentazione contabile esibita dal contribuente, il quale non ha risposto al questionario regolarmente notificato in data 24/03/2025, non è possibile verificare il rispetto dei requisiti di deducibilità dei costi previsti dall’art. 109 TUIR, in relazione alla loro certezza e determinabilità e inerenza.

Tuttavia, l’Ufficio, in aderenza al principio costituzionalmente garantito della reale capacità contributiva del soggetto (art. 53 Cost.), a fronte dei ricavi e delle operazioni attive dichiarate, ammette in deduzione i costi determinati in base agli elementi in suo possesso in quanto risultanti dall’applicativo @Fatture.

Ai fini della ricostruzione dei costi ammessi in deduzione, si assume dunque quanto di seguito esposto.

- 1) Dall’analisi dei dati acquisiti mediante @Fatture, si considerano deducibili i costi di cui è riscontrabile, in base al codice attività dello stesso, una potenziale inerenza rispetto

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01I100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

all'attività della ditta individuale svolta. Di seguito, il dettaglio dei **costi da @Fatture ammessi in deduzione in misura di :**

Codice fiscale FORNITORE	Cognome nome / Denominazione FORNITORE	Codice attività	Totale imponibile RICOSTRUITO (dati risultati in @Fatture)	Totale imponibile ammesso in deduzione
03519610046	ASCOM SAVIGLIANO SERVIZI SRL	69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.	€ 6,92	€ 6,92
01922380041	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO SE	69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.	€ 901,64	€ 901,64
14666791000	BRICOFER GROUP S.P.A.	47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro e materiale elettrico e termoidraulico	€ 26,14	€ 26,14
02412190049	EMME SERVICE S.A.S. DI MONNO MICHELE E C.	46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione	€ 854,85	€ 854,85
02542350042	EUROTEC SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione	€ 573,77	€ 573,77
12157551008	PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.	18.12.00 Altra stampa	€ 5,62	€ 5,62
02678620044	SERVICE AUTO DI SUPERTINO FRANCESCA E ALLASIA GIOV	82.99.40 Altre attività di servizi di intermediazione per servizi di supporto alle imprese n.c.a	€ 119,39	€ 119,39
14115761000	SMR S.R.L.	62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing	€ 204,91	€ 204,91
Totale costi @Fatture			€ 2.693,24	
Totale costi ammessi in deduzione			€ 2.693,24	
Totale costi NON ammessi in deduzione			€ 73.156,76	

L'ufficio rileva uno scostamento € 73.156,76 pari alla differenza tra i componenti negativi dedotti (€ 75.850,00) e quelli deducibili fiscalmente risultanti dai dati a disposizione attraverso l'applicativo Fatture e Corrispettivi a disposizione pari a € 2.693,24.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01I100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Rispetto a quanto emerso, si ritiene dunque ingiustificata la differenza riscontrata in relazione agli ulteriori componenti negativi dedotti al quadro RG, incidenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio ha rideterminato il reddito d'impresa utilizzando i dati risultanti dalla fatturazione elettronica attiva e passiva e comunica al contribuente l'esito dell'istruttoria svolta. L'Ufficio pertanto

ACCERTA

Ai sensi degli artt. 39 comma 2 lett. d) *bis* e 41 *bis* del D.P.R. 600/1973

➤ *Ai fini Irpef e Addizionali*

Reddito d'impresa dichiarato (rigo RG34)	€ 680,00
Costi non documentati indeducibili	€ 73.156,76
Reddito di impresa accertato - anno 2020	€ 73.836,76

➤ *Ai fini Inps*

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 09/07/97 n. 241 il maggior reddito di impresa accertato rileva ai fini contributivi, nei limiti della base imponibile massimale prevista per la categoria commercianti. I maggiori contributi dovuti sono stati conteggiati al netto dei contributi INPS dovuti sul reddito minimale (non dichiarati) pari ad € 3.843,00.

L'Ufficio procede all'emissione dell'avviso, senza obbligo di procedere alla preventiva notifica della comunicazione dello schema d'atto ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 212/2000, trattandosi di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, fondato sulla base dell'incrocio dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria e dell'applicato @-Fatture.

Infatti, il comma 2 dell'articolo 6-bis dispone che *«Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.»*

A tal proposito il Ministro dell'economia e delle finanze, con Decreto del 24 aprile 2024, ha chiarito che tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati sono compresi gli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01I100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Da ciò il Mef ne fa discendere che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, tra gli altri, gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Relativamente ai rilievi sopra esposti, l'Ufficio procederà con separato avviso di accertamento ai fini Iva in quanto le violazioni accertate sono di indole diversa (omessa presentazione della dichiarazione IVA).

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S011100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

	DICHIARATO	ACCERTATO
IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	279	279
Redditi di impresa RG	680	73.837
Totale redditi	959	74.116
Differenza	959	74.116
Reddito complessivo	959	74.116

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1	Reddito complessivo	959	74.116
	col.1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	959	74.116
RN4	Reddito imponibile	959	74.116
RN5	Imposta lorda	221	25.058
RN6	col.2 Detrazione per figli a carico	2.284	1.082
	col.4 Detrazione per altri familiari a carico	741	55
RN7	col.1 Detraz. per redd. di lavoro dipendente	1.380	0
RN8	Totale detraz. per carichi di famiglia e lavoro	4.405	1.137
RN22	Totale detrazioni d'imposta	4.405	1.137
RN26	IMPOSTA NETTA	0	23.921
RN34	DIFFERENZA	0	23.921

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 15.000,00	23%	3.450,00
2) da 15.000,01 fino a 28.000,00	27%	3.510,00
3) da 28.000,01 fino a 55.000,00	38%	10.260,00
4) da 55.000,01 fino a 74.116,00	41%	7.837,56
TOTALE IMPOSTA LORDA:		25.057,56

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)	23.921,00
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)	23.921,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1	Reddito imponibile	0	74.116
-----	--------------------	---	--------

SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

RV2	col.2 Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione Piemonte	0	1.897
-----	---	---	-------

Tabella aliquote applicate per il calcolo dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 15.000,00	1,62%	243,00
2) da 15.000,01 fino a 28.000,00	2,13%	276,90
3) da 28.000,01 fino a 55.000,00	2,75%	742,50



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S011100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

					DICHIARATO	ACCERTATO
4) da	55.000,01	fino a	74.116,00	3,32%		634,65
TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA:						1.897,05
RV4	col.3 Eccedenza di addiz. reg. risultante dalla prec. dich. (RX2 col.5 Mod. REDDITI 2020)				26	
RV8	Addizionale regionale all'irpef a credito				26	
MAGGIORE ADDIZIONALE REGIONALE ACCERTATA (in euro)						1.897,00
SEZIONE II A - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF						
RV9	col.2 Aliquota addizionale comunale				0,00%	0,80%
RV10	col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta				0	593
MAGGIORE ADDIZIONALE COMUNALE ACCERTATA (in euro)						593,00

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SEZIONE I - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA COMMERCianti

Tipo di attività: Commerciante

Iscrizione all'INPS successiva al 31/12/95: NO

Periodo di imposizione contributiva		Tipo di riduzione	Decorrenza riduzione	
dal	al		dal	al
01	12		00	00

Base imponibile		0	73.837
Contributo dovuto(*)		3.843	18.052

MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro) 14.209,00

- (*) Il contributo dovuto è calcolato applicando le aliquote sotto riportate secondo il criterio della progressione:
- 24,09% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.953,00 ed euro 47.379,00;
 - 25,09% sui redditi superiori ad euro 47.379,00 fino ad un massimale di euro 78.965,00 o fino ad un massimale di euro 103.055,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W**PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADD. COMUNALE.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	21.528,90	43.057,80
2 Irpef-TENUTA DELLA CONTABILITA' NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE. a) ART. 9, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.000,00 A EURO 8.000,00	1.000,00	8.000,00
3 Add.Regionale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	1.707,30	3.414,60
4 Add.Comunale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	533,70	1.067,40

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)	
Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Irpef	21.528,90
2 Irpef	1.000,00
3 Add.Regionale	1.707,30
4 Add.Comunale	533,70
Cumulo materiale	24.769,90

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef, con una sanzione applicabile di euro 21.528,90.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	21.528,90
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	4.305,78
- sanzione base	Euro	25.834,68
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	6.458,67
- Cumulo giuridico	Euro	32.293,35

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 32.293,35) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 24.769,90).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 24.769,90.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, DPR n. 600/1973)

Il contribuente ha la facoltà di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).

La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 4) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 7) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per i maggiori contributi previdenziali accertati non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni. La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni, interessi e contributi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/08/2026 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	23.921,00
Interessi (fino al 31/08/2026)		4.330,68
TOTALE		28.251,68
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	1.897,00
Interessi (fino al 31/08/2026)		343,44
TOTALE		2.240,44

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Ulteriori interessi (*)		
Add. Comunale	9468	593,00
Interessi (fino al 31/08/2026)		107,36
TOTALE		700,36
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	8.256,63
Spese di notifica (#)	9400	8,75
Descrizione contributo	Causale Contributo	importo in Euro
INPS	CPMF	14.209,00

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/08/2026, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7S
- il Codice Atto : 20438965004

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni e' indicato nell'eventuale esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	8.256,63

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7S
- il Codice Atto : 20438965004

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	26.411,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026 *	5.464,54
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	31.884,29

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/08/2026 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

4) Ricorso e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni.

I termini suddetti sono sospesi per ulteriori 60 giorni qualora il contribuente abbia



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di: CUNEO, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13

12100 CUNEO (CN)

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:

dp.cuneo@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente puo' stare in giudizio senza assistenza tecnica.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore,

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 31/08/2026 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 31/08/2026 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2020	7.973,67
Interessi fino al 31/08/2026(*)	9931		1.649,79
Addizionale Regionale (Codice regione 13)	9942	2020	632,33
Interessi fino al 31/08/2026(**)	9943		130,83
Addizionale Comunale (Codice ente locale I470)	9940	2020	197,67
Interessi fino al 31/08/2026(***)	9941		40,90
Spese di notifica (#)	9400	2020	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 0,87382 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,06929 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,02166 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7S
- il Codice Atto : 20438965004

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	8.803,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026 *	1.821,52
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	10.633,94

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/08/2026 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5) Intimazione al pagamento (Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	26.411,00
SANZIONE PER INTERO	24.769,90
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026 *	5.464,54
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	56.654,19

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/08/2026 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

La riscossione dei maggiori contributi previdenziali accertati, i relativi interessi e le sanzioni e' effettuata dall'Inps, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

di titolo esecutivo (art. 30 dl n. 78/2010).

6) Sospensione dell'efficacia dell'atto

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.

Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 39 dPR n. 602/1973);
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

7) Accertamento con adesione

(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 2) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 3).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

Nel corso del contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente puo' presentare in via telematica il modello IPEA di cui al punto 1), qualora non si sia gia' avvalso di tale facolta' a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e prima della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In tal caso i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi di ulteriori 60 giorni.

8) Riesame

(Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio in intestazione.

9) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

**10) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

10-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	8.803,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026	1.821,52
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	10.633,94

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/08/2026 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

**10-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

IMPOSTE	26.411,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026	5.464,54
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	31.884,29

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/08/2026 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

10-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata (Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	26.411,00
SANZIONE PER INTERO	24.769,90
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026	5.464,54
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	56.654,19

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/08/2026 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

11) Servizio di consegna documenti/istanze

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S01H100839/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione. Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarla.

Responsabile del procedimento:

AJERA MONICA

Per la trattazione della sua pratica potrà rivolgersi al funzionario BANDIERA SARA

Via San Giovanni Bosco n. 13/B - Cuneo
Stanza 231B piano 2°, telefono 0171/076152
E-mail: sara.bandiera@agenziaentrate.it

Posta certificata: dp.cuneo@pce.agenziaentrate.it

Il presente atto si compone di 20 Pagine

e di n.1 allegato composti da n.1 pagina

**IL CAPO AREA
GIOVANNI BOAGLIO (*)
*Firmato digitalmente***

**(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
ALFONSO TORTENA**

**L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio
emittente.**

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. T7S01I100839/2026 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio: T7S
Codice atto : 20438965004

Signor
EL MOUKI MOURAD
Codice fiscale: LMKMRD83A01Z330W

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2020	23.921,00
Interessi (fino al 31/08/2026)			4.330,68
Totale da versare			28.251,68
Ulteriori interessi (*)			
Addizionale Regionale (Codice regione 13)	9453	2020	1.897,00
Interessi (fino al 31/08/2026)			343,44
Totale da versare			2.240,44
Ulteriori interessi (**)			
Addizionale Comunale (Codice ente locale I470)	9468	2020	593,00
Interessi (fino al 31/08/2026)			107,36
Totale da versare			700,36
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2020	8.256,63
Spese di notifica (#)	9400	2020	8,75

Descrizione	Causale contr.	Periodo di riferimento	Importo a debito da versare in euro
Contributo INPS	CPMF	01/2020 12/2020	14.209,00

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 2,29379 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,18190 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Comunale accertata, e' pari a 0,05686 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

L'attestato di pagamento deve pervenire a: DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI - Area Imprese Minori - Team 1 entro 10 giorni dal versamento.